



LOBOSCO
ANNA
20.12.2021
11:12:02
UTC


Firmato digitalmente da:
MICHELE EMILIANO
Regione Puglia
Firmato il 20/12/2021 13:17
Seriale Certificato: 445819
Valido dal 12/03/2020 al 12/03/2023
TI Trust Technologies CA



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **273** del 16/12/2021

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
BENESSERE ANIMALE

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA SGO/SDL/2021/00018

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

Totale: € 18.604,63

Generalità dei creditori: O.S.M.A.I.R.M. SRL

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari n. 4588/2018, pubblicata il 06/11/2018, munita di formula esecutiva in data 27/12/2019 e notificata in tale forma in data 02/01/2020, visto l'atto di precetto notificato in data 17/07/2020 – Richiesta del Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato di regolarizzazione contabile del 31/08/2021

Importo del debito fuori bilancio: € 18.604,63

Relazione sulla formazione del debito:

Con causa civile iscritta al n. 4000/2007 la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dal prof. Avv. Fabrizio panza, cita la O.S.M.A.I.R.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Vittorio Riccardi.

- In ragione della morosità ad essa contestata, la s.r.l. Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza Inabili Minori aveva richiesto, con atto notificato il 16/12/1991, che il Collegio Arbitrale costituito in data 11/12/1991 si pronunciasse in ordine alla spettanza in proprio favore del maggior danno, quantificato nella misura degli interessi passivi anticipati alle banche o nella misura della svalutazione maggiorata degli interessi legali, nonché, in subordine, in merito al riconoscimento degli interessi legali;

- con memoria difensiva del 20/1/1992 era stata eccepita la nullità per contrarietà al disposto dell'art. 809 c.p.c. della clausola compromissoria di cui all'art. 11 della convenzione stipulata tra le parti il 15/7/1988, l'indeterminatezza della domanda formulata dalla O.S.M.A.I.R.M. s.r.l., nonché l'inammissibilità delle domande relative agli interessi legali moratori pattiziamente convenuti e alla rivalutazione monetaria maggiorata degli interessi legali;

- con lodo del 29/3/1992, era stata parzialmente accolta la domanda proposta dalla convenuta, con conseguente condanna al pagamento dell'importo di ex lire 5.361.765.983, a titolo di risarcimento del danno ulteriore, oltre alla rivalutazione monetaria sulla stessa somma dalla data del deposito del lodo sino al soddisfo, rigetto della domanda di cumulo degli interessi legali con la rivalutazione, compensazione

delle spese e condanna in solido al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale;

- con atto notificato il 29/5/1992, era stato impugnato il lodo, deducendone la nullità sotto vari profili, ai sensi dell'art. 829, in ragione della nullità della clausola compromissoria ex artt. 808 e 809 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 1362 e 1432 c.c., dell'art. 817 c.p.c., degli artt. 1219 c.c. e 68 della l.r. n. 17/1977, nonché degli artt. 1223 e 1224 c.c., in relazione all'art. 829 c.p.c.;
- in accoglimento dell'impugnazione, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 789 del 3/10/2001, aveva dichiarato la nullità del lodo per nullità della clausola compromissoria e condannato la O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. a rifondere gli esborsi patiti per i compensi del collegio arbitrale, nonché le spese del giudizio;
- in data 4/8/1992, nelle more del giudizio di impugnazione, la O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. aveva incassato, all'esito della intrapresa procedura esecutiva, la complessiva somma di ex lire 5.419.088.000;
- la società convenuta, con atto notificato il 21/11/1991, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 789/2001;
- con sentenza n. 18919/2004, la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso principale, dichiarato assorbito quello incidentale e condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese.
- Su tali premesse di fatto la Regione Puglia ha agito dinanzi al Tribunale per ottenere la condanna della convenuta alla restituzione della complessiva somma di ex lire 5.361.765.983, oltre a interessi e danno da svalutazione monetaria, vinte le spese di causa (atto di citazione notificato, il 23/3/2007).

La O.S.M.A.I.R.M. s.r.l., costituitasi in giudizio, ha contestato ogni avversa pretesa, rilevando che:

- con convenzioni dell' 8/6/1984 e del 15/7/1988, erano state regolate tra le parti le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie da essa effettuate, con indicazione dei relativi costi;
- ai sensi degli artt. 9 e 7 delle convenzioni, la Regione Puglia si era obbligata ad effettuare i pagamenti entro novanta giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili, ritualmente inviati e riscontrati;
- a fronte dei ritardi nei pagamenti, era stato incassato, a seguito di procedimento monitorio, il saldo della sola sorte capitale dovuta ed era stata successivamente intrapresa la procedura arbitrale;
- in tale sede l'ammontare complessivo del danno subito al 31/12/1991, da maggiorarsi di svalutazione e interessi, previa detrazione dell'importo di ex lire 531.184.017 *medio tempore* versato dalla Regione a titolo di interessi legali, era stato quantificato in ex lire 8.175.000.000;
- a fronte della procedura esecutiva avviata in forza della esecutorietà del lodo, era stata incassata la complessiva somma di ex lire 5.361.765.983.

Risulta improcedibile la domanda restitutoria proposta dalla Regione Puglia, da riservarsi alla cognizione del collegio arbitrale, al pari della propria pretesa creditoria afferente ai danni patiti in conseguenza dei ritardati pagamenti della Regione, in subordine, per la condanna in via riconvenzionale della Regione Puglia al pagamento della somma di € 3.781.172,38, oltre a interessi e danno da svalutazione monetaria, detratta la somma di € 2.769.121,03 già versata, vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il 20/2/2008).

Istruita con produzioni documentali e c.t.u. del dott. Nicola Dario Vernacchia, giusta relazione depositata il 12/12/2017, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Con sentenza del Tribunale di Bari n. 4588/2018 la O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. è stata condannata al pagamento, in favore della Regione Puglia, della somma di € 2.665.829,65 (pari a ex lire 5.161.765.983), oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo; nulla spetta, invece, a titolo di rivalutazione monetaria, non risultando in alcun modo provato il maggior danno. In accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale, la Regione Puglia è stata condannata al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 2.679.131,30, cui vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla domanda, trattandosi di credito discendente dal ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie.

Il Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato in data 31/08/2021 ha trasmesso il sospeso di tesoreria ai fini della regolarizzazione contabile.

Tanto considerato si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 18.604,63 così come risultante dal prospetto di seguito riportato:

per somme precettate	€ 16.108,51
Per ulteriori interessi legali/convenzionali/moratori	€ 0,00
Per spese di esecuzione, di cui:	€ 2.496,12
- per esborsi	(€ 218,43)
- per compensi	(€ 1.561,00)
- per rimborso spese generali 15%	(€ 234,15)
- per IVA e Cap	(€ 482,54)
TOTALE FINALE DA LIQUIDARE	€ 18.604,63

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari n. 4588/2018, vista la richiesta di regolarizzazione contabile del 31/08/2021, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 18.604,63 (diciottomilaseicentoquattro/63).

**Il Dirigente del Servizio Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria**
Elena Memeo

Firmato digitalmente da:
ELENA MEMEO
Regione Puglia
Firmato il: 14-12-2021 14:09:36
Seriale certificato: 644105
Valido dal 02-04-2020 al 02-04-2023

Il Dirigente della Sezione SGO
Antonio Mario Lerario

Firmato digitalmente da: Antonio Mario Lerario
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 15/12/2021 22:12:50

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
Vito Montanaro

 Montanaro Vito
16.12.2021
11:03:45
GMT+00:00

Il Presidente

(Michele Emiliano)


EMILIANO
MICHELE
16.12.2021
12:20:53 UTC

Legge Regionale _____ 2018, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva per complessivi € **18.604,63**:

1.Sentenza Tribunale Civile di Bari n. 4588/2018. Liquidazione delle spese di lite oltre che dei relativi accessori come per legge - importo da liquidare € **18.604,63** (diciottomilaseicentoquattro/63) a favore di OSMAIRM srl

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Titolo 1 - Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”* per € **18.604,63**

Art. 3

(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”